

VERBALE DI RIUNIONE**di Consiglio di Amministrazione di Fondazione****REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventinove aprile duemilaventuno

(29.4.2021) alle ore 14,30.

In Brescia Via Gramsci n.17, in Palazzo Bettoni.

Avanti a me GIOVANNA MINA Notaio residente in Roncadelle
iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

è presente il signor:

AGABITI ROSEI ENRICO nato a Brescia (BS) il 17 febbraio 1947
residente a Brescia (BS) Corso Cavour n.15

della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparso signor **Agabiti Rosei** Enrico nella sua veste di
Presidente della "**Fondazione CAMILLO GOLGI**" Istituto brescia-
no per la ricerca biomedica con sede in Brescia (BS) Via
Gramsci n.17, codice fiscale 98018660179, riconosciuta con
D.P.R. 30 giugno 1988, iscritta nel Registro delle Persone
Giuridiche di Brescia al n.134, iscritta al Repertorio Econo-
mico Amministrativo tenuto dalla Camera di Commercio Indu-
stria Artigianato e Agricoltura di Brescia al n.BS-432823,
mi richiede di redigere il verbale della riunione del Consi-
glio di Amministrazione della predetta Fondazione, che stan-
te l'attuale situazione di emergenza si svolgerà in strea-
ming utilizzando la piattaforma Microsoft Teams come previ-
sto dall'art. 12 dello statuto e come da avviso di convoca-
zione, riunitosi in questo giorno ed ora, in prima convoca-
zione, a seguito di avviso, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche dello Statuto per adeguamento alla normativa del
c.d. Terzo Settore.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto dello svolgimen-
to della riunione come segue:

A norma dell'articolo 10 dello statuto, nella sua veste di
Presidente, assume la presidenza della riunione il comparso
signor **Agabiti Rosei** Enrico il quale, confermatomi quale re-
dattore del presente verbale,

CONSTATA E DA' ATTO

- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente
convocato a termini di statuto, con avviso inviato a mezzo
posta elettronica in data 14 aprile 2021;

- che oltre al Presidente signor Agabiti Rosei Enrico sono
presenti, secondo le modalità di cui sopra, i Consiglieri di
Amministrazione signori Beccaria Grazia, Rampinelli Rota
Pierfrancesco, De Miranda Uggero, Streparava Pier Luigi, Ri-
chini Elisabetta, Torchiani Sandro, Anselmi Sabina, Salvato-
re Laura e Gastaldi Giorgio mentre sono assenti giustificati
gli altri Consiglieri di Amministrazione signori Gnutti Gia-
como, Bosetti Osvaldo, Lorenzetti Angelica, Zucchini Monica,
Pecorelli Sergio e Belli Alessandro;

REGISTRATO A**BRESCIA****IL 12/05/2021****N. 24820****SERIE 1T****€ Esente**

- che a sensi dell'articolo 12 dello statuto le riunioni del

Consiglio di Amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti medesimi e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai presenti qualora non richieste dallo Statuto maggioranze più qualificate e in caso di parità prevale il voto del Presidente;

- che ha verificato l'identità e la legittimazione dei presenti nonché la stabilità e il corretto funzionamento del collegamento per l' audio-video conferenza;

- che si è provveduto ad ogni adempimento di legge e di statuto.

Cio' constatato il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito, stante la presenza di n.10 (dieci) Consiglieri sul totale di n.16 (sedici), per deliberare sul suddetto argomento all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra le modifiche statutarie che si intendono apportare per revisionare nella sua interezza lo statuto adeguandolo alla normativa degli E.T.S. di cui al D.lg. 3 luglio 2017, n.117 e precisamente:

- la modifica dell'articolo 1, in relazione all'aggiunta nella denominazione dell'acronimo E.T.S. una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro unico Nazionale degli enti del Terzo settore;

- la modifica dell'articolo 3, relativo agli scopi della Fondazione, così da indicarvi l'assenza di scopo lucro ed il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale con lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;

- l'introduzione del nuovo articolo 4, relativo alla durata, con la previsione della durata indeterminata dell'ente;

- la sostituzione degli originari articoli 4 e 5, con il nuovo articolo 5, relativo al Patrimonio dell'ente, con introduzione dell'espresso divieto di distribuzione degli utili;

- l'introduzione del nuovo articolo 6, con il quale si attribuisce all'Ente la facoltà di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare;

- l'introduzione del nuovo articolo 7 relativo all'individuazione degli organi dell'ente;

- la sostituzione dell'originario articolo 6, relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, con il testo del nuovo articolo 8 relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, rimasta invariata, salvo il richiamo alle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C.;

- la sostituzione dell'originario articolo 7, con il testo del nuovo articolo 9 relativo ai poteri del Consiglio di Am-

ministrazione, introducendovi, in particolare, la competenza

per la nomina dell'Organo di controllo;

- la sostituzione degli originari articoli 11 e 12, relativi al funzionamento del Consiglio di Amministrazione con il testo del nuovo articolo 10 relativo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;

- la sostituzione dell'originario articolo 8 relativo al Comitato Direttivo e rimasto invariato del contenuto, con il nuovo articolo 11;

- la sostituzione degli originari articoli 9 e 10, relativi al Presidente ed alle sue facoltà, con il testo del nuovo articolo 12;

- la sostituzione degli originari articolo 15, 16 e 17 con il testo del nuovo articolo 13 relativo alla facoltà per il Consiglio di Amministrazione di nominare il Comitato Scientifico;

- l'introduzione del nuovo articolo 14, relativo della disciplina dell'Organo di controllo e del Revisore unico;

- la modifica dell'originario articolo 14 con il testo del nuovo articolo 15 relativo alla gratuità delle cariche dell'ente;

- la sostituzione dell'originario articolo 18 con il testo del nuovo articolo 16 relativo alla durata degli esercizi, rimasta invariata;

- l'introduzione del nuovo articolo 17 relativo al bilancio di esercizio come disciplinato dall'art. 13 co.1 del D.lgs 117/2017;

- l'introduzione del nuovo articolo 18 relativo agli obblighi di tenuta delle scritture contabili;

- l'introduzione del nuovo articolo 19 relativo alla devoluzione del patrimonio dell'Ente in caso di estinzione/scioglimento.

Il Presidente dà inoltre atto che il patrimonio liquido della Fondazione è superiore al limite di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) di cui all'art.22, comma 4, D.lgs. 117/2017.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione con votazione unanime espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

I)

di riformare integralmente lo statuto, ad eccezione del solo articolo 2 (due) relativo alla sede e che rimane invariato, approvandone il seguente nuovo testo, in conformità a quanto letto dal Presidente:

"Articolo 1) Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione Camillo Golgi" Istituto bresciano per la ricerca biomedica.

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà "Fondazione Camillo Golgi - Istituto bresciano per la ricerca biomedica - ETS".

Articolo 2) Sede

La Fondazione ha sede in Brescia.

Articolo 3) Scopo

La Fondazione non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore della ricerca scientifica biomedica svolta nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

In particolare, ai sensi dell'art 5 lettera h) del D.lgs 117/2017 la Fondazione si propone di promuovere la ricerca medico biologica e gli scambi scientifici e culturali tra ricercatori dei centri medico biologici più avanzati, per lo studio e l'applicazione delle moderne tecnologie biomediche nel campo della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie che possono impedire e compromettere il normale decorso della gravidanza, delle malattie infantili, congenite e acquisite, delle malattie rare e delle malattie croniche degenerative.

L'attività di cui sopra potrà essere realizzata attraverso la partecipazione diretta e la collaborazione con Centri di ricerca, universitari e non, oltre che indirettamente attraverso l'erogazione di risorse finanziarie destinate a soggetti che svolgono la medesima attività.

Inoltre, la Fondazione si propone, nell'ambito della ricerca avanzata, di favorire la più ampia collaborazione e sinergia nel settore biomedico e delle tecnologie innovative. Nel quadro degli scopi suddetti, la Fondazione può organizzare incontri scientifici, congressi, corsi di preparazione e perfezionamento anche post-universitari, conferire borse di studio, premi e contributi; collaborare con altre Fondazioni, Enti pubblici o privati; acquisire e utilizzare apparecchiature e materiali necessari per lo svolgimento delle ricerche, pubblicare riviste o saggi; costituire una propria biblioteca e archivio dati.

Articolo 4) Durata

La Fondazione Golgi ha durata indeterminata.

Articolo 5) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con elargizioni, donazioni, lasciti, eredità legati mobiliari e immobiliari di quanti approvino e condividano gli scopi della Fondazione.

La Fondazione realizza le proprie finalità con rendite del proprio patrimonio, con eventuali eredità lasciti donazioni elargizioni anche in natura e con ogni altro provento non destinato specificamente ad aumento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed a-

vanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a consiglieri, lavoratori e collaboratori, ed altri componenti degli organi.

Articolo 6) Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 7) Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il/i Vice-Presidente/i del Consiglio di Amministrazione (occorrendo fino a 2);
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge).

Articolo 8) Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 a un massimo di 20 membri.

I Consiglieri durano in carica tre (3) anni decadendo con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e possono essere riconfermati. Il Consiglio nella riunione indetta per la disamina e approvazione di bilancio del terzo esercizio di mandato, dovrà preventivamente nominare i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione determinandone il numero, con delibera presa a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Consigliere che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica.

Articolo 9) Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il/i Vice Presidente/i, nomina ove ritenga opportuno un Comitato Direttivo; nomina ove ritenga opportuno un Comitato Scientifico; nomina l'Organo di Controllo; nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno il Revisore Legale dei conti.

Il Consiglio ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e di ogni altra attività atta a raggiungere gli scopi della Fondazione.

Può deliberare modifiche dello statuto. Redige e approva il bilancio sociale; stabilisce le direttive e delibera sulle erogazioni della Fondazione; delibera lo scioglimento ai sensi di legge.

Articolo 10) Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o-
gni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta ri-
chiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti o dal-
l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
mediante avviso, contenente l'indicazione del luogo, del
giorno, dell'ora della riunione, di una prima e seconda con-
vocazione e l'elenco della materie da trattare, trasmesso ai
membri del Consiglio e all'Organo di Controllo, con posta e-
lettronica almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in
casi d'urgenza, almeno 3 (tre) tre giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente
o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dai Vice
Presidenti, in ordine di anzianità, in mancanza, dal Consi-
gliere più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione
può svolgersi anche per via telematica purchè sia consentito
al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli
interventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Il Collegamento dovrà essere realizzato con mezzi di teleco-
municazione (in via esemplificativa: audio/audio-video confe-
renza) e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il
Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione
e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i sogget-
ti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nel-
la discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all'anno
dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un
terzo) dei Consiglieri.

Deve essere convocato entro il 30 aprile di ogni anno per
l'approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre ed entro
il 30 novembre di ogni anno per l'esame del programma
dell'anno successivo. I verbali del Consiglio e del Comitato
Direttivo, se costituito, sono trascritti in appositi regi-
stri e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e
dal segretario qualora nominato.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibe-
ra a maggioranza dei presenti.

Articolo 11) Comitato Direttivo

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i propri pote-
ri ad un Comitato Direttivo.

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da altri
Consiglieri in numero non inferiore a 2 e non superiore a 7
che dureranno in carica per un triennio e potranno essere ri-
confermati.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni
ad una o più persone anche non Consiglieri, specificando i

poteri e i limiti delle procure.

Articolo 12) Il Presidente e il/i Vice Presidente/i

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei membri in carica, il proprio Presidente ed occorrendo uno o due vicepresidenti e un segretario. Per la prima volta le cariche sociali possono essere elette in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Il Presidente ha il potere di rappresentare la Fondazione verso terzi e in giudizio; ha pure il potere per l'ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione e quegli altri poteri che verranno attribuiti dal Consiglio con apposite deleghe. In ogni caso al Presidente spetta:

- convocare e presiedere il Consiglio, proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze;
- eseguire le deliberazioni del Consiglio;
- adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone nel più breve tempo possibile al Consiglio;
- delegare dei procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- verificare e pretendere l'osservanza dello statuto, nonché della normativa applicabile;
- predisporre la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal/i Vicepresidente/i, in ordine di anzianità, in ogni sua attribuzione.

Articolo 13) Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico per essere assistito in specifiche iniziative legate alla ricerca biomedica.

Il Comitato Scientifico sarà composto da 3 membri interni al Consiglio di Amministrazione e da consulenti esterni, fino al numero di 6, esperti nell'ambito scientifico di interesse della Fondazione; questi ultimi decadranno con la realizzazione delle iniziative scientifiche programmate. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico può formulare proposte motivate sulle iniziative della Fondazione ed esprimere pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione. Per tali scopi i singoli membri del Comitato Scientifico possono essere contattati anche individualmente e separatamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14) Organo di controllo e revisore unico

Ai sensi di legge, in conformità al disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è nominato un Organo di controllo monocratico per lo svolgimento delle funzioni ivi indicate; esso potrà esercitare anche la revisione legale dei conti, se iscritto nell'apposito Registro sia quando tale funzione sia obbligatoria sia in caso di nomina facoltativa.

Ove organo distinto, la revisione può essere svolta da Revisore unico nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

I membri di tali organi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti; partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 15) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche si svolgono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 16) Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Qualora lo ritenesse opportuno il Consiglio di Amministrazione potrà affidare la preparazione e stesura del bilancio a persone o ente estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 17) Bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario della Fondazione, ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione, così come disciplinato dall'art 13 c.1 del D.lgs 117/2017.

Ai sensi dell'art 13 c.2 del predetto D.lgs, qualora vengano rispettati i limiti dimensionali ivi previsti, la Fondazione potrà avvalersi della facoltà di redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Entro il 30 novembre di ogni anno approva altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere altresì il Bilancio Sociale e a darne adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il RUNTS (Registro unico Nazionale del Terzo Settore) e la pubblicazione nel proprio sito internet in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse relativamente connesse.

Articolo 18) Scritture Contabili

Oltre alla tenuta degli altri libri previsti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione i-

stituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19) Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20) Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le norme previste dal vigente ordinamento, nonché, qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente di Terzo Settore, le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017."

II)

Di dare atto, ai soli fini dell'iscrizione nei pubblici Registri, che l'indirizzo attuale della Fondazione è in Via Gramsci n.17.

III)

Di conferire mandato al Presidente signor Agabiti Rosei Enrico ed ai Vice Presidenti signori Beccaria Grazia e De Miranda Uggero, con pari disgiunte facoltà, di inoltrare ai competenti uffici le dovute istanze di approvazione delle deliberazioni qui assunte ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e di apportare eventuali modifiche alle deliberazioni stesse che venissero richieste dalle competenti autorità.

Quindi il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto, a seguito delle sopradeliberate modifiche, e che firmato per vidimazione in calce e in margine agli altri mezzi fogli dal Presidente e da me Notaio viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"**.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Si chiede l'esenzione dall'Imposta di Registro ai sensi dell'art.82 comma 3 del D.lgs. 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 del predetto D.lgs. 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, unitamente all'allegato, al comparente che lo approva ed in conferma lo sottoscrive con me Notaio alle ore 15,30.

Scritto con mezzo meccanico a inchiostro indelebile da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me Notaio consta di tre fogli per nove facciate oltre parte della decima sin qui.

F.to AGABITI ROSEI ENRICO

F.to GIOVANNA MINA notaio L.S.

STATUTO

Articolo 1) Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione Camillo Golgi" Istituto bresciano per la ricerca biomedica.

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà "Fondazione Camillo Golgi - Istituto bresciano per la ricerca biomedica - ETS".

Articolo 2) Sede

La Fondazione ha sede in Brescia.

Articolo 3) Scopo

La Fondazione non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore della ricerca scientifica biomedica svolta nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

In particolare, ai sensi dell'art 5 lettera h) del D.lgs 117/2017 la Fondazione si propone di promuovere la ricerca medico biologica e gli scambi scientifici e culturali tra ricercatori dei centri medico biologici più avanzati, per lo studio e l'applicazione delle moderne tecnologie biomediche nel campo della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie che possono impedire e compromettere il normale decorso della gravidanza, delle malattie infantili, congenite e acquisite, delle malattie rare e delle malattie croniche degenerative.

L'attività di cui sopra potrà essere realizzata attraverso la partecipazione diretta e la collaborazione con Centri di ricerca, universitari e non, oltre che indirettamente attraverso l'erogazione di risorse finanziarie destinate a soggetti che svolgono la medesima attività.

Inoltre, la Fondazione si propone, nell'ambito della ricerca avanzata, di favorire la più ampia collaborazione e sinergia nel settore biomedico e delle tecnologie innovative. Nel quadro degli scopi suddetti, la Fondazione può organizzare incontri scientifici, congressi, corsi di preparazione e perfezionamento anche post-universitari, conferire borse di studio, premi e contributi; collaborare con altre Fondazioni, Enti pubblici o privati; acquisire e utilizzare apparecchiature e materiali necessari per lo svolgimento delle ricerche, pubblicare riviste o saggi; costituire una propria biblioteca e archivio dati.

Articolo 4) Durata

La Fondazione Golgi ha durata indeterminata.

Articolo 5) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con elargizioni, donazioni,

lasciti, eredità legati mobiliari e immobiliari di quanti approvino e condividano gli scopi della Fondazione.

La Fondazione realizza le proprie finalità con rendite del proprio patrimonio, con eventuali eredità lasciti donazioni elargizioni anche in natura e con ogni altro provento non destinato specificamente ad aumento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a consiglieri, lavoratori e collaboratori, ed altri componenti degli organi.

Articolo 6) Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 7) Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il/i Vice-Presidente/i del Consiglio di Amministrazione (occorrendo fino a 2);
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge).

Articolo 8) Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 a un massimo di 20 membri.

I Consiglieri durano in carica tre (3) anni decadendo con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e possono essere riconfermati. Il Consiglio nella riunione indetta per la disamina e approvazione di bilancio del terzo esercizio di mandato, dovrà preventivamente nominare i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione determinandone il numero, con delibera presa a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Consigliere che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica.

Articolo 9) Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il/i Vice Presidente/i, nomina ove ritenga opportuno un Comitato Direttivo; nomina ove ritenga opportuno un Comitato Scientifico; nomina l'Organo di Controllo; nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno il Revisore Legale dei conti.

Il Consiglio ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e di ogni altra attività atta a raggiungere gli scopi della Fondazione.

Può deliberare modifiche dello statuto. Redige e approva il bilancio sociale;

stabilisce le direttive e delibera sulle erogazioni della Fondazione; delibera lo scioglimento ai sensi di legge.

Articolo 10) Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, di una prima e seconda convocazione e l'elenco della materie da trattare, trasmesso ai membri del Consiglio e all'Organo di Controllo, con posta elettronica almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dai Vice Presidenti, in ordine di anzianità, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche per via telematica purchè sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Il Collegamento dovrà essere realizzato con mezzi di telecomunicazione (in via esemplificativa: audio/audio-video conferenza) e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all'anno dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Deve essere convocato entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre ed entro il 30 novembre di ogni anno per l'esame del programma dell'anno successivo. I verbali del Consiglio e del Comitato Direttivo, se costituito, sono trascritti in appositi registri e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario qualora nominato.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 11) Comitato Direttivo

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad un Comitato Direttivo.

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da altri Consiglieri in numero non inferiore a 2 e non superiore a 7 che dureranno in carica per un triennio e potranno essere riconfermati.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad una o più persone anche non Consiglieri, specificando i poteri e i limiti delle procure.

Articolo 12) Il Presidente e il/i Vice Presidente/i

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei membri in carica, il proprio Presidente ed occorrendo uno o due

vicepresidenti e un segretario.

Per la prima volta le cariche sociali possono essere elette in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Il Presidente ha il potere di rappresentare la Fondazione verso terzi e in giudizio; ha pure il potere per l'ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione e quegli altri poteri che verranno attribuiti dal Consiglio con apposite deleghe. In ogni caso al Presidente spetta:

- convocare e presiedere il Consiglio, proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze;
- eseguire le deliberazioni del Consiglio;
- adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone nel più breve tempo possibile al Consiglio;
- delegare dei procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- verificare e pretendere l'osservanza dello statuto, nonché della normativa applicabile;
- predisporre la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal/i Vicepresidente/i, in ordine di anzianità, in ogni sua attribuzione.

Articolo 13) Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico per essere assistito in specifiche iniziative legate alla ricerca biomedica.

Il Comitato Scientifico sarà composto da 3 membri interni al Consiglio di Amministrazione e da consulenti esterni, fino al numero di 6, esperti nell'ambito scientifico di interesse della Fondazione; questi ultimi decadranno con la realizzazione delle iniziative scientifiche programmate. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico può formulare proposte motivate sulle iniziative della Fondazione ed esprimere pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione. Per tali scopi i singoli membri del Comitato Scientifico possono essere contattati anche individualmente e separatamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14) Organo di controllo e revisore unico

Ai sensi di legge, in conformità al disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è nominato un Organo di controllo monocratico per lo svolgimento delle funzioni ivi indicate; esso potrà esercitare anche la revisione legale dei conti, se iscritto nell'apposito Registro sia quando tale funzione sia obbligatoria sia in caso di nomina facoltativa.

Ove organo distinto, la revisione può essere svolta da Revisore unico nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

I membri di tali organi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti; partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 15) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche si svolgono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello

svolgimento della funzione.

Articolo 16) Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Qualora lo ritenesse opportuno il Consiglio di Amministrazione potrà affidare la preparazione e stesura del bilancio a persone o ente estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 17) Bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario della Fondazione, ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione, così come disciplinato dall'art 13 c.1 del D.lgs 117/2017.

Ai sensi dell'art 13 c.2 del predetto D.lgs, qualora vengano rispettati i limiti dimensionali ivi previsti, la Fondazione potrà avvalersi della facoltà di redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Entro il 30 novembre di ogni anno approva altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere altresì il Bilancio Sociale e a darne adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il RUNTS (Registro unico Nazionale del Terzo Settore) e la pubblicazione nel proprio sito internet in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse relativamente connesse.

Articolo 18) Scritture Contabili

Oltre alla tenuta degli altri libri previsti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19) Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20) Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si

intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le norme previste dal vigente ordinamento, nonché, qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente di Terzo Settore, le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017.

F.to AGABITI ROSEI ENRICO

F.to GIOVANNA MINA notaio L.S.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.